

MODULARIO
SALUTE 5

Ministero della Salute

La funzione è garantita anche per la continuità dei servizi ai
livelli di assistenza e dei principi etici del sistema

N°

Disposta al Foglio del

N° 26094 DGPROG/3-P/I 8 d n

Roma 4/12/2007

Avv.to Nicola Todeschini
Via San Giuseppe, 13g
31015 Conegliano (Tv)

Assessorato alla Sanità
Regione Veneto
Pal. Balbi Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

OGGETTO:

Rilascio accertamento diagnostico ecografico Sig.ra

In riferimento alla richiesta di rilascio dell'esame in oggetto indicato, eseguito nel corso del programma di screening mammografico, si rappresenta che la competenza è dell'Ente Regione, al quale si trasmette l'atto per il seguito di ritenuta competenza, chiedendo, al contempo, di fornire dettagliati elementi informativi sulla vicenda. Si precisa che si parla di esame ecografico nell'ambito dello screening mammografico ma anche di un ricovero e di un'ecografia nel corso di una gestazione, pertanto non è del tutto chiara la problematica

In merito alla fattispecie, si precisa, che la documentazione clinica deve essere conservata illimitatamente, dalla struttura che la esegue, precisando che gli esiti di accertamenti diagnostici devono essere conservati almeno per un periodo di venti anni, in analogia a quanto previsto per la conservazione degli accertamenti radiografici così come chiarito con circolare n. 61 del 19 Dicembre 1986 prot. n. 900.2/AG.464/260 del Ministero della sanità.

Gli accertamenti diagnostici di cui trattasi, possono essere, comunque, ritirati per effettuare consulti clinici, previo accordo con la struttura presso la quale sono stati eseguiti e con l'impegno alla riconsegna dell'accertamento medesimo. Il responsabile della conservazione della documentazione clinica è il Direttore sanitario con il quale si possono concordare le modalità della consegna delle immagini per il tempo necessario al consulto.

Il Direttore Generale
(Dr Filippo Palumbo)